Civile Ord. Sez. 5 Num. 26374 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13965/2021 R.G. proposto da:

NOMENTUM I S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Picciaredda

-ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall' avvocato Enrico Maggiore

- controricorrente -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 3584/2020, depositata il 18/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 3584/2020, depositata il 18/11/2020, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell'appello di Roma Capitale, ha rigettato il ricorso della Nomentum I s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 662089398, relativo al pagamento di euro 206.748,70, a

titolo di maggior imposta ICI dovuta in relazione all' annualità 2008, compresi interessi e sanzioni.

Avverso tale sentenza la Nomentum I s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, mentre Roma Capitale resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminarsi prima degli altri secondo un ordine logico- giuridico, si censura, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il vizio motivazionale alla base della decisione della CTR di ritenere valido il metodo della trasformazione ai fini della individuazione della base imponibile ICI, prescindendo del tutto dall'esame della perizia tecnica di parte.

1.1. Le censure – da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse - sono da ritenere infondate.

1.2. Orbene secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 13248/2020; 17196/2020).

1.3. Tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014).

1.4. In particolare, la motivazione è apparente quando, sebbene graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazione del suo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. 2767/2023, in motivazione, e precedenti ivi richiamati; 6758/2022).

1.5. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito al ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (*ex multis*, Cass. 22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).

1.6. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, va escluso che ricorra il dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice di appello adeguatamente esposto la ragione sottesa alla decisione di avallare il cd. metodo di trasformazione ai fini dell'individuazione della base imponibile ICI, con la seguente argomentazione: "*L'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 504 del 1992 dispone che ai fini ICI 'Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche'. La norma, dunque, fa riferimento ad una pluralità di elementi compositi, fondati su dati desumibili da atti amministrativi (ad esempio l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita) o da fonti esterne (prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche). Il criterio adoperato dal Comune, che è ampiamente illustrato nell'avviso di accertamento in rettifica e nella precedente proposta di accertamento con adesione, rispecchia la norma indicata perché ha condotto alla determinazione del valore dell'area fabbricabile sulla base della differenza tra il ricavato (valore dell'edificato),*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l'area presa in considerazione, ed i costi necessari all'edificazione stessa (costi di trasformazione). Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del disposto dell'art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992".

1.7. Inoltre, per orientamento costante di questa Corte, l'omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, num. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.

1.8. Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il "vario insieme dei materiali di causa".

1.9. Nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, non è, quindi, inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. 24393/2026; 24336/2026; 9483/2020; 26305/2018; 14802/2017), che è, invece, ciò di cui si duole il ricorrente. Come risulta chiaramente dall'esposizione della censura, infatti, il ricorrente neppure individua uno o più fatti storici (principali o secondari), nel senso testé precisato, ma si limita a riproporre le argomentazioni a sostegno della ritenuta invalidità del metodo di trasformazione ai fini della individuazione della base imponibile ICI, dolendosi in particolare dell'omessa valutazione delle deduzioni difensive di cui alla perizia di parte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.10. La censura è, pertanto, sotto questo profilo inammissibile, giacché il vizio di motivazione deducibile con l'art. 360, primo comma, n. 5, non è configurabile quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, altrimenti risolvendosi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (tra le tante, cfr. Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del 2019).

1.11. L'esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non è tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione (come accaduto nella specie), dovendo in tal modo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass. 12732/2024; 4599/2022; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021; 10937/2016; 21152/2014; Sez. U. 24148/2013; 14084/2007).

1.12. La motivazione raggiunge, dunque, appieno la soglia del minimo costituzionale (contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente), sicché si impone il rigetto delle suddette censure, anche rispetto all’ulteriore profilo dell’omesso esame della perizia di parte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Col primo e secondo motivo di ricorso – da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse - si espone il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto corretto il metodo della trasformazione ai fini della individuazione della base imponibile ICI, pur non previsto dalla legge, così determinando una tassazione diversa e superiore a quella legale.

2.1. Le censure sono infondate.

2.2. Si è già detto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d. lgs. n. 504/1992, il valore degli immobili, base imponibile dell'ICI, per le aree fabbricabili, è costituito dal "valore venale in comune commercio" al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.3. A detti fini, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, parametri che, pertanto, devono considerarsi tassativi (cfr., ex plurimis, Cass. 13567/2017; 14385/2010).

2.4. A detta disposizione, che rinvia «ad una pluralità di elementi compositi, fondati su dati desumibili da atti amministrativi (ad esempio l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita) o da fonti esterne (prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche)», può senz'altro ricondursi il metodo analitico-ricostruttivo denominato del valore di trasformazione, metodo, questo, incentrato sulla «determinazione del valore dell'area fabbricabile sulla base della differenza tra il ricavato (valore dell'edificato), "come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l'area presa in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerazione", ed i costi necessari all'edificazione stessa (costi di trasformazione)» (così, Cass. 24872/2017, che, in analoga controversia, ha respinto il terzo motivo di ricorso con cui la contribuente lamentava, *"con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che il valore di un'area edificabile non possa essere determinato dall'ente locale applicando il cd. metodo della trasformazione"*; v. altresì, in motivazione, Cass. 5763/2018; 4953/2018).

2.5. La rilevanza, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, dei parametri offerti dagli indici di edificabilità e dalla destinazione d'uso delle aree, dagli oneri di adattamento del terreno e dalla stessa maggiore o minore attualità della potenzialità edificatoria dell'area (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506) dà conto, per vero, del rilievo secondo il quale il criterio analitico-ricostruttivo in questione trova fondamento nello stesso dettato normativo, nel cui contesto la potenzialità edificatoria dell'area viene assunta nella sua concreta ed obiettiva dimensione, e non in quella che, in buona sostanza, viene rimessa alle scelte economiche (e di convenienza) del contribuente, "laddove, come sempre avviene nelle operazioni concettuali legate a complesse metodologie di valutazione, si tratta di verificare la correttezza della concreta applicazione del metodo di stima prescelto, avuto riguardo alla riscontrabilità dei dati fattuali postivi a fondamento ed al rigore del procedimento inferenziale sotteso all'utilizzazione del metodo di stima" (Cass. 5835/2024; v. anche Cass. 15613/2024).

2.6. D'altronde, più in generale, anche al di fuori del campo ICI, questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione del valore di un bene può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (cfr. Cass. 6243/2016; 7288/2013; 11643/2007; 3034/2005).

2.7. Correttamente, quindi, la CTR evidenzia come la norma faccia *"riferimento ad una pluralità di elementi compositi, fondati su dati desumibili da atti amministrativi (ad esempio l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita) o da fonti esterne (prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche)",* concludendo, in modo altrettanto ineccepibile, per la legittimità del cd. metodo di trasformazione (adoperato dal Comune), che, nel determinare il valore dell'area fabbricabile sulla base della differenza tra il valore di mercato dell'edificato ed i costi necessari all'edificazione stessa (costi di trasformazione), "rispecchia la norma".

2.8. Va, pertanto, esclusa la violazione dell'art. 5 d. lgs. n. 504 del 1992, nei termini in cui è stata dedotta, perché la norma non preclude in alcun modo il ricorso al criterio di stima analitico-ricostruttivo in luogo di quello comparativo.

3. Col terzo e quarto motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992, nonché dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto l'avviso adeguatamente motivato rispetto alla scelta del metodo cd. della trasformazione, nonostante la mancata allegazione di atti (quali regolamenti e stime OMI) cui l'atto fa rinvio ai fini della stima dei beni.

3.1. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono infondate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.2. Anche con riferimento all'ICI, si è ripetutamente affermato da parte di questa Corte che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente *an* e *quantum* dell'imposta.

3.3. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (v., *ex plurimis,* Cass. 6076/2026; 1179/2026; 28722/2025; 3860/2025; 29845/2024; 26336/2024; 6501/2024; 2929/2024; 28758/2023; 34014/2022; 23386/2021; 2555/2019; 1694/2018; 26431/2017; 25709/2016; 22841/2010; 21571/2004).

3.4. Orbene, nel caso di specie, l'avviso di accertamento risulta pienamente motivato, avendo l'amministrazione illustrato il metodo – di tipo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione - adoperato per determinare il valore venale dei beni tassati, tanto da consentire al contribuente di svolgere un'ampia difesa sulla validità di tale criterio di stima.

3.5. Inoltre, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l'avviso di accertamento indica i parametri utilizzati dall'ufficio per la ricostruzione del valore dell'area sulla base del metodo della trasformazione, ossia: il valore medio dell'edificato, il valore di mercato, il valore del costruito, il costo di costruzione, le spese di commercializzazione, il contributo, il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione, gli oneri finanziari e l'extra profitto (v. pg. 14 ricorso).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.6. Quanto poi all’onere di allegazione, la motivazione dell'atto si è riferita a fonti pubbliche, normalmente adoperate in questi casi e, comunque, facilmente rinvenibili da chiunque sia interessato, quali regolamenti, delibere regionali, stime OMI.

3.7. L’obbligo motivazionale dell'atto impositivo non può, infatti, essere dilatato sino a ricomprendere l'allegazione di documenti, come quelli attinenti alle fonti informative ivi richiamate, comunque conoscibili da parte del contribuente, per cui il contribuente disponeva degli elementi necessari per fornire dimostrazione del minor valore dell'area fabbricabile rispetto a quanto accertato dall'ente impositore.

3.8. Sostenendo il contrario, si finirebbe per sovrapporre, confondendoli inammissibilmente, il profilo della motivazione dell'atto impositivo - e, dunque, un requisito di validità dell'atto - con quello che (diversamente) attiene alla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva (*causa petendi* dell'atto), diverse essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere (Cass. 8016/2024).

3.9. Mentre, infatti, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, è finalizzata a delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché, in definitiva, tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo (in termini, Cass. 16625/2025; 29878/2020; 955/2016; 9810/2014).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Col settimo ed ultimo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché degli art. 23 e 57 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto conto della mancata contestazione, da parte di Roma Capitale, del contenuto della citata perizia di parte e della memoria illustrativa del 19/10/2020.

4.1. Le censure, fra loro connesse, appaino inammissibili, disvelando il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in ordine alla corretta stima dei beni ai fini della base imponibile ICI.

4.2. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti 10927/2024, 32505/2023 e 24148/2013).

4.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, sindacare, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al controllo di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 32505/2023, cit.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.4. E’ da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018), ma non è questo l’oggetto della censura in esame.

4.5. Resta conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016), su cui si è già detto in precedenza.

4.6. E’, infatti, estranea al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 20553/2021).

4.7. La censura è anche sotto altro profilo inammissibile, avendo il ricorrente omesso di indicare e riprodurre gli atti su cui si fonda la sua doglianza, ovvero quelli da cui emergerebbe che, a seguito della produzione, da parte sua, della perizia tecnica e della memoria illustrativa, Roma Capitale avrebbe omesso di contestare le circostanze di fatto ivi dedotte, così da consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione posta.

4.8. Ciò in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

4.9. Tale principio - prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 cod. proc. civ. – impone che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, quindi, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (*ex multis*, Cass. 27610/2025; 15416/2025 ed i precedenti ivi richiamati; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017; 14784/2015).

5. Il ricorso va, dunque, rigettato

5.1. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legittimità, che liquida in euro 7.800,00 oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa se dovuti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale